Wolters Kluwer | LEGGI D'ITALIA PA

L.R. 8 novembre 2016, n. 31 (1).
Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.Lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 novembre 2016, n. 112.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

Art. 1 Destinatari e modalità di applicazione.
In vigore dal 10 novembre 2016
1. I lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità ed i lavoratori ex articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) fuoriusciti dal bacino regionale e transitati in società che hanno erogato servizi pubblici per conto di enti locali e società partecipate da enti locali che sono state dichiarate fallite o sciolte per infiltrazioni mafiose e messe in liquidazione, nei limiti della disponibilità finanziaria presente nel bilancio regionale, allocata alla missione 15, programma 15.03, possono essere reintegrati nel bacino regionale, a condizione che gli stessi subentrino agli LSU e LPU deceduti, pensionati, e fuoriusciti dal bacino, senza che abbiano beneficiato di risorse pubbliche a titolo di incentivazione.

Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria.
In vigore dal 10 novembre 2016
1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 3 Entrata in vigore.
In vigore dal 10 novembre 2016
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.